

COMUNE DI VALLEDOLMO
PROVINCIA DI PALERMO

-----^^^-----

COPIA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Del Registro	OGGETTO:
	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Anno 2018	

L'Anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **DODICI**, alle ore **17.00** e seguenti, del mese di **FEBBRAIO**, nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA E PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.ri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CATANIA PEPPUCCIO	X		LA MARTINA GIUSEPPE	X	
BATTAGLIA ROSSELLA A.	X		VALLONE FRANCESCA	X	
IMMORDINO GIUSEPPA	X		FIORELLA VALENTINA Rosalia A.		X
ODDO ORAZIO	X		MODICA GIUSEPPE	X	
D'AMICO LEONARDA	X		-----	----	----
NOBILE GIORGIO	X		-----	----	----
LOMBINO GUGLIELMO G.	X		-----	----	----
CAPPIELLO COSIMO	X		-----	----	----

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 01

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Catania Peppuccio**, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Laura Eleonora Lo Iacono**.

IL PRESIDENTE

Dà lettura integrale della proposta del sesto punto all'O.d.g., avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso".

Dà atto dei pareri del Responsabile e del Revisore dei Conti sulla proposta. Dà la parola alla Responsabile Grazia Stracagnolo che illustra la normativa in materia di sanzioni per evasioni fiscali, e quanto introdotto dal Regolamento, con differenza tra omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e mancato pagamento.

Il Consigliere LOMBINO afferma che lo strumento consente di regolarizzare la propria posizione contributiva con sanzioni minime, la normativa che lo consente finalmente, e illustra la situazione attuale, citando le circolari dell'Agenzia delle Entrate in materia.

Il Consigliere MODICA chiede chiarimenti al Responsabile su alcuni punti del Regolamento, in particolare sulle attuali sanzioni in vigore per legge.

Il Presidente dà lettura dei principali articoli del Regolamento.

Il Consigliere MODICA dice che se l'Amministrazione che sta approvando questo Regolamento, attraverso questo strumento e una sensibilizzazione ai cittadini, riesce a potenziare l'ufficio senza una Società esterna, è preferibile. Chiederebbe, quindi, all'Amministrazione di valutare entro un certo lasso di tempo, questo strumento, al fine di non affidare ad una Società esterna.

Il SINDACO dichiara che si tratta di due problematiche diverse, la Società esterna andrebbe a recuperare somme vecchie su cui si è già avuto l'accertamento e l'iscrizione a ruolo coattivo, e su questi il Regolamento sul ravvedimento operoso non si applica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere MODICA annuncia il proprio voto favorevole per dare un contributo ai cittadini che intendono mettersi in regola, versando una percentuale accessibile ai volenterosi.

Il Consigliere IMMORDINO esprime voto favorevole perché è uno strumento efficace per i cittadini che vogliono mettersi in regola con il dovere di pagare le tasse.

Il Presidente pone ai voti la proposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevole, con 11 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, su 11 Consiglieri presenti, assente Fiorella

DELIBERA

Di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO", che si allega alla presente deliberazione.

Il Presidente pone quindi ai voti l'immediata esecutività, come da proposta allegata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 favorevoli e 3 astenuti (MODICA, VALLONE, LA MARTINA), su 11 Consiglieri presenti, assente Fiorella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

con la presente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 *“Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”*;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b-bis) e b-ter), che dispongono:

1. Ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,29%;
2. Ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%.

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,29%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%.

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2018;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 32, comma 2, della L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991, in materia di competenza dei Consigli Comunali a deliberare sulla presente proposta;

Acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;






Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

<p>IL PROPONENTE Rag. Orazia Maria Stracagnolo </p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rag. Orazia Maria Stracagnolo </p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Gioacchino Di Baudo </p>
<p>Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000 N.30 Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica: Rag. Gioacchino Di Baudo </p>	<p>Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Rag. Gioacchino Di Baudo </p>	

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

Palermo, 5 Febbraio 2018


Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Segretario Comunale

presso SEDE

**Oggetto: Trasmissione parere su regolamento applicazione ravvedimento
operoso**

Il Revisore unico



COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il sottoscritto dott. Antonino Campanella Revisore Unico del Comune di Valledolmo (PA) nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 7 del 2.3.2015.

PREMESSO CHE

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo, infatti al comma 1 << i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti >>

VISTI

- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;
- l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), in tema di disposizioni che regolano i rapporti tra ente impositore e contribuente.

RITENUTO

- che nella gestione delle entrate dei tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e contribuente/cittadino;
- che il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti di imposte e tributi locali beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

CONSIDERATO

- che l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;



- che il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 "Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale";
- che l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;
- che le nuove modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 hanno riformato le misure delle sanzioni e ampliato le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso.

PRESO ATTO

della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015

VISTO ED ESAMINATO


lo schema di Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso dei tributi locali

ESPRIME

parere favorevole sulla approvazione dello stesso.

Palermo, 5 Febbraio 2018

IL REVISORE UNICO
(Dott. Antonino Campanella)



COMUNE DI VALLEDOLMO

^^^^^^^^^^

Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/2018

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso

Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo e perfezionamento del ravvedimento operoso

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.;

2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2

Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.

2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.

3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.

4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3

Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:

- a. Imposta Municipale Propria (IMU),
- b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
- c. Tributo sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI),
- d. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
- e. Servizio Idrico Integrato

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.

2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4

Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.

2. Per il tributo sui rifiuti (TARI), per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e servizio idrico integrato, per i quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto al servizio tributi.

Art. 5

Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:

- a. violazioni derivanti da omessi versamenti,
- b. violazioni relative a parziali versamenti,
- c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.

2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:

a. invio della denuncia o dichiarazione tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;

b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

c. denunce o dichiarazioni infedeli.

Art. 6

Misura delle sanzioni ridotte

L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

Ravvedimento sprint:

• per omesso/tardivo versamento sanato **nei primi 14 giorni** successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un quindicesimo di un decimo del minimo (1/15 di 1/10) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello **0,1% per ogni giorno di ritardo**;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,10 %	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6 %	0,7%	0,8%	0,9%	1 %	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

Ravvedimento breve:

• per omesso/tardivo versamento sanato **dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo** alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo, cioè pari all'**1,50% dell'imposta**;

Ravvedimento medio:

• per omesso/tardivo versamento, sanato **dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo** alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9) del minimo, cioè pari all'**1,67% dell'imposta**;

Ravvedimento lungo:

• per omesso/tardivo versamento, sanato **successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno** dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al **3,75% dell'imposta**;

Ravvedimento entro due anni:

• per omesso/tardivo versamento, eseguito **entro due anni dall'omissione o dall'errore**, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al **4,29% dell'imposta**;

Ravvedimento oltre due anni:

• per omesso/tardivo versamento, eseguito **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al **5% dell'imposta**;

Ravvedimento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione:

• per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo, cioè pari al **10% per l'omessa dichiarazione e al 5% per l'infedele dichiarazione**;

• per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8) del minimo, cioè pari al **12,50% per l'omessa dichiarazione e al 6,25% per l'infedele dichiarazione;**

• per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, cioè pari al **16,65% per l'omessa dichiarazione e al 8,33% per l'infedele dichiarazione.**

Art. 7

Calcolo e perfezionamento del ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione, detto importo è determinato sommando:

a. la somma omessa,

b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6,

c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.

2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2018.

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI

Sanzione ridotte caso per caso

Il Regolamento distingue la riduzione delle sanzioni e i tempi per il ravvedimento con riferimento all'omesso o parziale pagamento e per omessa o infedele dichiarazione.

Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento	1/6 del 30%	5%

Sanzione ridotta per omessa dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione	1/6 del 100%	16,65%

Sanzione ridotta per infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 50%	5%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 50%	6,25%
Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione	1/6 del 50%	8,33%

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

Si passa quindi al punto successivo.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Peppuccio Catania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr. La Martina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio On Line il 14.02.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Gervasi Salvatore

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line del Comune il 14.02.2018, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li 14.02.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On Line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO
F.to Gervasi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

COMUNE DI VALLEDOLMO

Valledolmo, li _____

Divenuto esecutivo il _____, per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,
della L.R. N° 44/91.

Visto:

Il Segretario Comunale
f.to _____

Valledolmo, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____